

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (XII E XIII):	
<i>In sede referente</i>	2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	7
<i>In sede referente</i>	8
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	9
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	13
<i>In sede referente</i>	15
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	15
<i>In sede legislativa</i>	16
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	17
<i>In sede referente</i>	19
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	19
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	20
<i>In sede legislativa</i>	21
CONVOCAZIONI	22

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 17,15. —
Presidenza del Presidente AMATUCCI.

Il Presidente fa presente alla Giunta l'opportunità che, in considerazione della constatata insufficienza delle norme del Regolamento riguardanti la procedura della Giun-

ta, si pongano allo studio delle proposte di modifiche alle norme medesime onde assicurare alla Giunta stessa non solo una maggiore funzionalità, ma altresì una sua migliore efficienza. In particolare sottolinea talune questioni che devono essere risolte e talune lacune che devono essere colmate in ossequio al fondamento politico-giuridico della prerogativa parlamentare e dei principi di diritto costituzionale. Aggiunge che farà distribuire ai singoli componenti della Giunta una relazione redatta con la collaborazione della Segreteria e contenente altresì l'indicazione di alcuni emendamenti agli articoli 8 e 42 del Regolamento della Camera. Prega, infine, i membri della Giunta di volere in una prossima seduta proporre quei suggerimenti che ritenessero opportuni in materia.

Dopo un breve intervento del deputato Sforza, che plaude all'iniziativa, la Giunta delibera di accogliere la proposta formulata dal Presidente di riservare una delle prossime sedute ad un dibattito sulla materia.

La Giunta esamina, quindi, le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Tripodi, per i reati di cui agli articoli 42 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797 (*omessa comunicazione all'I.N.P.S. delle notizie relative al pagamento dei contributi assegni familiari e alla corresponsione degli assegni familiari*), 26, 27, 33, 43, 60 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (*omesso versamento contributi assegni familiari*), 1, 12 e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (*omesso versamento contributi Cassa integrazione guadagni*), 37, 47, 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e 14, 16, 19, 23 e 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (*omesso versamento contributi assicurazioni sociali, contributi integrativi D.S., T.B.C. F.A.B.*) (Doc. II, n. 127).

Il Relatore Gagliardi espone i fatti che hanno portato alla richiesta di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il deputato Tripodì dando altresì lettura di un esposto inviato dallo stesso deputato in merito ai fatti a questi attribuiti.

Dopo discussione, alla quale partecipano il Presidente e i deputati Greppi, Valiante, Milia, nonché il Relatore Gagliardi, la Giunta delibera, a maggioranza e con l'astensione del deputato Valiante, di concedere l'autorizzazione a procedere;

contro il deputato Almirante, per i reati di cui all'articolo 290 del Codice penale e all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (*vilipendio delle Assemblee legislative e manifestazioni fasciste*) (Doc. II, n. 111).

Il Relatore Reggiani illustra i fatti che sono alla base della richiesta di autorizzazione a procedere rispettivamente per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative e per quello di manifestazioni fasciste. Conclude proponendo che venga concessa l'autorizzazione per il primo reato e negata la medesima per il secondo reato.

Dopo interventi dei deputati Valiante, Greppi e Amendola Pietro, il quale ultimo si dichiara favorevole alla concessione della autorizzazione per il secondo reato che ritiene doversi considerare come apologia del fascismo e alla non autorizzazione per il primo reato per il carattere essenzialmente politico del medesimo, la Giunta delibera a maggioranza con l'astensione dei deputati Gagliardi, Milia, Coccia, Cataldo, Amendola Pietro e Bressani di concedere l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. Delibera altresì a maggioranza di non concedere l'autorizzazione per il reato di manifestazioni fasciste;

contro il deputato Pezzino, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 121).

Il Relatore Milia espone i fatti che hanno dato luogo alla richiesta dell'autorizzazione a procedere e conclude proponendo la concessione della medesima. Prendono la parola i deputati: Cataldo, che si manifesta di parere contrario a quello espresso dal Relatore; Valiante, che si associa alle conclusioni del deputato Milia; Sforza, che si dichiara favorevole alla non concessione dell'autorizzazione a procedere; Gagliardi, che si associa alle considerazioni del deputato Valiante e, infine, Greppi e Reggiani che, manifestando le proprie perplessità, propongono di chiedere notizie in merito alla denuncia presentata sui fatti che hanno determinato gli estremi della

diffamazione e in merito all'esito che la denuncia stessa ha avuto presso l'organo giurisdizionale.

La Giunta, dopo un intervento del Presidente, delibera di accogliere la proposta dei deputati Greppi e Reggiani e di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione;

contro il deputato Alatri, per il reato di cui agli articoli 110, 595, capoverso primo e secondo del Codice penale (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 122).

Il Relatore Milia espone i fatti che hanno dato luogo alla richiesta dell'autorizzazione a procedere e conclude proponendo che non sia concessa l'autorizzazione medesima.

La Giunta delibera in conformità;

contro il deputato Alicata, per il reato di cui all'articolo 595, secondo capoverso, del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 130).

Il Relatore Bisantis illustra i fatti che hanno determinato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Alicata e, considerando i medesimi permeati di carattere politico, ritiene di dover proporre alla Giunta di non concedere l'autorizzazione.

La Giunta delibera in conformità;

contro il deputato Lauro Achille, per il reato previsto dagli articoli 81 del Codice penale e 2135 e 2626 del Codice civile (*omesso deposito del bilancio sociale*) (Doc. II, n. 131).

Il Relatore Bisantis espone i fatti che hanno dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi del deputato Lauro Achille. Conclude proponendo la concessione dell'autorizzazione a procedere.

La Giunta delibera di accogliere la proposta del Relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

INDUSTRIA (XII) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1956, ORE 17. -- *Presidenza del Presidente della XIII Commissione, Zanibelli.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo, il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile » (2691).

In assenza del Ministro Pieraccini, impegnato al Consiglio dei ministri, il Sottosegretario Caron si dichiara pronto a rispondere ed a riferire sui quesiti posti dalle Commissioni riunite circa il raccordo fra le linee direttive del Piano quinquennale di sviluppo economico ed il disegno di legge all'ordine del giorno. Aderendo alla tesi del Ministro Andreotti sulla opportunità della pronta approvazione del disegno di legge n. 2601, afferma che esso non si presenta con i caratteri di un provvedimento strettamente anticongiunturale, ma con quelli di un progetto di legge organico, che, in piena compatibilità con i principi enunciati nel Piano di sviluppo, è diretto a risolvere in modo organico e definitivo i problemi dell'industria tessile nazionale.

Dopo brevi interventi dei deputati Fibbi Giulietta, Abenante e Pigni, tendenti ad ottenere un rinvio; dei deputati Alesi, Biaggi Francantonio e del relatore Biaggi Nullo, i quali ritengono opportuno ascoltare immediatamente il Sottosegretario al bilancio per quanto concerne i collegamenti del disegno di legge con il Piano di sviluppo economico; del deputato Scalia, diretto ad ottenere un breve rinvio della discussione fino a quando il Governo, conclusi gli opportuni contatti già in corso con i rappresentanti sindacali e di categoria, non avrà presentato nuove proposte nel senso di meglio equilibrare il titolo secondo del disegno di legge relativo alle provvidenze sociali ai lavoratori colpiti dalla crisi tessile con la prima parte del provvedimento concernente le misure di ristrutturazione e di riordinamento delle imprese del settore, le Commissioni riunite deliberano di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI.* — Intervengono: il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Sarti ed i Sottosegretari per l'interno, Amadei Leonetto e Ceccherini.

In apertura di seduta il Vicepresidente Greppi ricorda con parole commosse la figura del deputato Gex di recente scomparso in un incidente di volo. Vi si associano i componenti la Commissione e i rappresentanti del Governo.

PROPOSTA DI LEGGE:

SIMONACCI ed altri: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1611).

Il Presidente ricorda i precedenti della discussione ed in particolare ricorda come nella seduta precedente la Commissione aveva demandato ad un Comitato ristretto l'incarico di predisporre una articolazione migliore della materia.

Dopo interventi dei deputati: Lombardi Ruggero, che esprime alcune perplessità sullo spirito del provvedimento in discussione (soprattutto perché ravvede l'opportunità di garantire, accanto a quello svolto nelle scuole di sci, anche l'esercizio privato dell'insegnamento in questo settore), Maulini, Russo Spina, Alatri, Semeraro, Mattarelli Gino, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Bisantis, del relatore Gagliardi e dei Sottosegretari Sarti, Ceccherini ed Amadei, la Commissione passa all'esame degli articoli nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto che approva nella seguente formulazione:

ART. 1.

È istituito un ruolo nazionale dei maestri di sci ed un registro per aiuto-maestri di sci. L'iscrizione al ruolo ed al registro abilita all'insegnamento.

L'esercizio dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ART. 2.

I maestri di sci possono esercitare la loro attività in tutto il territorio dello Stato sia individualmente, sia come componenti di una scuola di sci autorizzata ai sensi della presente legge.

ART. 3.

L'esercizio è consentito agli aiuto-maestri per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dall'iscrizione nell'apposito registro, in numero non superiore a due per maestro.

ART. 4.

Il ruolo nazionale dei maestri di sci ed il registro degli aiuto-maestri, sono tenuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano presso la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali.

ART. 5.

Per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci è necessario:

- a) essere immune da precedenti penali;
- b) avere buona condotta;
- c) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
- d) essere in possesso di certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;
- e) avere compiuto il 21° anno di età;
- f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 13.

ART. 6.

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentita la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali, il Ministro per il turismo e lo spettacolo fissa la data e la sede dello svolgimento degli esami di ammissione al ruolo e al registro di cui all'articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.

ART. 7.

Agli esami per maestri di sci sono ammessi, previa partecipazione ai corsi istruttivi, esclusivamente aiuto-maestri che abbiano compiuto almeno 2 stagioni di pratica e gli istruttori in possesso del brevetto rilasciato dalle scuole militari di sci.

ART. 8.

L'esame di abilitazione per la iscrizione al ruolo dei maestri di sci deve essere articolato in tre prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi redatti dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali di concerto con l'Associazione di categoria.

ART. 9.

L'esame di abilitazione per la iscrizione al registro degli aiuto-maestri di sci deve essere prevalentemente pratico ed articolato su tre prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi all'uopo elaborati dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali, di concerto con l'Associazione di categoria.

ART. 10.

Per l'iscrizione nel registro degli aiuto-maestri di sci è necessario:

- a) essere immune da precedenti penali;
- b) avere buona condotta;
- c) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- d) essere in possesso del certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;
- e) avere compiuto il 18° anno di età;
- f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 13.

ART. 11.

Agli esami per aiuto-maestri di sci sono ammessi tutti coloro che in possesso dei requisiti richiesti abbiano partecipato ai corsi istruttivi che, almeno una volta l'anno, la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali è tenuta ad organizzare.

ART. 12.

La Commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci ed al registro degli aiuto-maestri è nominata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composta:

- a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo che la presiede;
- b) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno;
- c) da un esperto nominato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Federazione Italiana Sport Invernali;
- d) da un maestro di sci facente parte del corpo insegnante di una scuola di sci da almeno due anni;
- e) da un rappresentante designato dall'Associazione di categoria.

ART. 13.

La Commissione, espletati gli esami, trasmette le graduatorie di merito al Ministero del turismo e dello spettacolo. Questi, attesi i risultati degli esami, rilascia il certificato di idoneità per l'iscrizione al ruolo o al registro.

ART. 14.

All'iscritto viene a cura della Commissione scuole e maestri di sci della Federazione

Italiana Sport Invernali, previo pagamento della tassa di iscrizione annuale fissata dalla stessa Commissione, rilasciata ogni anno una tessera di riconoscimento attestante l'iscrizione al ruolo o al registro.

ART. 15.

I maestri di sci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti tecnici emanati dalla Commissione Scuole e Maestri di Sci della Federazione Italiana Sport Invernali, la cui elaborazione avverrà di concerto con l'Associazione di categoria. La Commissione scuole e maestri di sci della Federazione Italiana Sport Invernali esercita il controllo sull'attività didattica dei maestri e sull'organizzazione tecnica delle scuole di sci.

ART. 16.

I maestri di sci e gli aiuto-maestri che si rendono colpevoli di abusi, di mancanze nell'esercizio delle loro attività o che si rendono comunque responsabili di mancanze o di fatti incompatibili con la loro attività, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinarmente e ad applicare le relative sanzioni, appartiene alla Commissione prevista all'articolo 19 della presente legge ed il procedimento è iniziato d'ufficio o su richiesta di chiunque possa averne interesse.

ART. 17.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione da ogni attività;
- d) la radiazione dal ruolo o dal registro.

L'avvertimento consiste in un formale richiamo a non incorrere in avvenire in altre infrazioni.

La censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo.

La sospensione dall'esercizio di ogni attività non può essere inferiore a 15 giorni, né superiore a tre mesi.

La radiazione dal ruolo o dal registro è sempre pronunciata nel caso che il maestro o l'aiuto maestro:

- a) abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria;
- b) abbia subito condanna per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- c) sia stato interdetto dai pubblici uffici;
- d) sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario.

Tutte le sanzioni sono comunicate per iscritto all'interessato.

ART. 18.

Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata se prima l'incolpato non è stato formalmente invitato a presentare le proprie discolpe verbalmente o per iscritto a sua scelta.

I provvedimenti disciplinari debbono essere comunicati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, all'Associazione di categoria e all'interessato.

L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'autorità competente, può proporre reclamo al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale italiano il quale ha facoltà di chiedere in visione gli atti del procedimento disciplinare. Nella ipotesi di radiazione, il reclamante resta sospeso da ogni attività di insegnamento, fino alla decisione del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

ART. 19.

La risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere fra direzione di scuole, maestri e aiuto-maestri è devoluta ad una Commissione nominata per un quadriennio dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e così composta:

- a) dal Presidente della Commissione scuole e maestri di sci;
- b) da un esperto nominato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentita la Federazione Italiana Sport Invernali;
- c) da un funzionario della carriera direttiva della Prefettura nell'ambito della cui giurisdizione risiede il ricorrente.

ART. 20.

Le scuole di sci vengono istituite per iniziativa di un gruppo di maestri che intendano associarsi nell'esercizio della loro attività di insegnamento.

Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentito il parere della Federazione Italiana Sport Invernali, dopo l'accertamento delle condizioni di funzionalità e di quant'altro necessario, riconosce ufficialmente la scuola e ne autorizza il funzionamento.

La denominazione « scuola di sci » non può essere usata qualora non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere esposta al pubblico nei locali della scuola.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 300.000.

ART. 21.

Il responsabile amministrativo della scuola all'inizio dell'attività deve comunicare tempestivamente al Questore della provincia:

- a) il nome del responsabile tecnico;
- b) il nome del responsabile amministrativo;
- c) l'elenco nominativo del corpo insegnante;
- d) i dettagli dell'attrezzatura tecnica e di pronto soccorso.

Parimenti devono essere comunicate tempestivamente tutte le variazioni e l'eventuale cessazione dell'attività sia pure temporanea.

La mancata e intempestiva comunicazione sarà punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

ART. 22.

La direzione tecnica di una scuola di sci deve essere affidata ad un maestro di sci iscritto nel ruolo.

Le scuole di sci devono essere in grado di funzionare per tutta la stagione invernale ed estiva e debbono:

- a) avere un corpo insegnante composto di almeno due maestri e due aiuto-maestri;
- b) adottare la divisa e il distintivo nazionale per il corpo insegnante;
- c) disporre di una sede autonoma e decorosa.

ART. 23.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci e di aiuto-maestro senza l'iscrizione nel ruolo e nel registro, l'adottare la divisa e distintivi propri dei maestri e degli aiuto-maestri, senza averne diritto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

ART. 24.

Alle scuole di sci che assumono alle loro dipendenze maestri o aiuto-maestri di sci non abilitati all'esercizio è comminata la sospensione di ogni attività da parte del Questore della provincia per un periodo non inferiore a 2 mesi.

Il direttore tecnico della scuola di sci, qualora si serva di persone non abilitate ai sensi della presente legge, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 500 mila.

ART. 25.

Il Questore della provincia, sentito il parere del delegato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, qualora le attrezzature della scuola non offrano idonee garanzie o la scuola stessa non sia in grado di funzionare, può sospendere l'esercizio dell'attività fin quando le rilevate deficienze non vengano eliminate.

ART. 26.

Le norme della presente legge non si applicano all'attività della scuola media obbligatoria ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica, nonché all'attività per ragazzi condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

ART. 27.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale.

NORME TRANSITORIE

ART. 28.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci e al registro degli aiuto-maestri potrà prescindersi dal titolo di studio prescritto rispettivamente dall'articolo 5 lettera c) e dall'articolo 10 lettera c).

ART. 29.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di maestro o di aiuto-maestro e del relativo documento di riconoscimento rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali regolarmente vidimato, possono chiedere di essere iscritti al ruolo o al registro senza ulteriori formalità, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5 e 10 della presente legge, astrazione fatta dal titolo di studio.

Alla valutazione dei requisiti ed alla formazione degli elenchi degli iscrivendi provvederà la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Successivamente il deputato Lombardi Ruggero presenta un ordine del giorno in cui si fa voti perché il Ministero del turismo e dello spettacolo autorizzi le aziende di cura e soggiorno e, dove manchino, le *Pro loco* alla vigilanza e al controllo dei prezzi delle scuole di sci per i vari corsi di istruzione. Sul merito di esso intervengono i deputati: Semeraro, Simonacci, Di Giannantonio, Russo Spena, il relatore Gagliardi nonché il Sottosegretario Sarti che dichiara di accettarlo come raccomandazione.

Dopo una dichiarazione di voto del deputato Maulini, che tiene a sottolineare come il provvedimento in discussione non sia esteso all'attività della guida sciatore e che al contempo anticipa il voto favorevole del suo gruppo, al termine della seduta, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

La Commissione, su proposta del Presidente, inverte l'ordine del giorno nel senso di discutere subito le proposte di legge numeri 2702 e 2349, nonché la proposta di legge n. 1812.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore PACE: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702);

SILVESTRI e BRANDI: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (2349).

Il Presidente ricorda che le due proposte di legge, già in sede referente, sono iscritte per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il deputato Amatucci riferisce favorevolmente sui due provvedimenti per quanto con-

cerne la loro impostazione generale quantunque sia del parere che sarebbero da evitare provvedimenti parziali o settoriali di modifica dell'ordinamento giudiziario.

Il deputato Lucifredi dichiara di essere contrario alle due proposte di legge, in quanto non gli sembra opportuno, volendo valorizzare la magistratura, di semplificarne l'accesso.

Il deputato Breganze, quindi, esprime il parere che l'abrogazione totale dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, sia pericoloso e propone, al caso, una soluzione transattiva nel senso di elevare a tre volte la possibilità, per coloro che fossero stati dichiarati non idonei di ritentare l'esame di ammissione alla magistratura.

Il deputato Sforza dichiara di convenire, in linea di massima, con le tesi esposte dal deputato Lucifredi, sostenendo che la garanzia di un buon magistrato può essere data dalla severità della prova iniziale e, dichiarandosi contrario alla abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento, propone che questo problema venga riesaminato in sede di revisione globale dell'ordinamento giudiziario stesso.

Il deputato Mannironi, infine, propone un rinvio del seguito della discussione in quanto si dichiara non favorevole a provvedimenti settoriali e pensa che questa materia vada esaminata in sede di revisione di tutto l'ordinamento giudiziario.

Il Ministro Reale, dopo aver brevemente puntualizzato gli elementi sui quali la apposita commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario ha fissato i cardini del nuovo ordinamento, fa presente che la materia, oggi in discussione, non è necessariamente collegata con la riforma dell'ordinamento giudiziario e, in ogni modo, si rimette alle decisioni della Commissione.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUARANTA: « Ordinamento della professione di biologo » (1812).

Il Presidente ricorda che la proposta di legge, già in sede referente, è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il Relatore Reggiani riferisce favorevolmente sulla proposta di legge e, avendo il Governo presentato una complessa serie di emendamenti, fa rilevare come, a suo giudizio, le modificazioni proposte abbiano per

la massima parte carattere regolamentare. Ritene che il Parlamento debba seguire il principio di evitare ogni intervento nel campo regolamentare riservato all'esecutivo dato anche il fatto che eventuali successive modifiche, di norme semplicemente regolamentari, dovrebbero essere attuate con legge.

Intervengono nella discussione: il deputato Mannironi che, in considerazione del volume degli emendamenti presentati dal Governo, chiede il rinvio del seguito dell'esame; il deputato Lucifredi che appoggia le perplessità avanzate dal relatore circa la opportunità di legiferare in materia regolamentare e propone la costituzione di un comitato ristretto; il deputato Cacciatore, che si dichiara favorevole alla creazione di un comitato ristretto; il deputato Breganze, il quale esprime il parere che il comitato ristretto debba cercare di evitare che nel nuovo testo siano incluse norme squisitamente regolamentari e, soprattutto, quelle che abbiano un carattere strettamente specifico o limitato.

Il deputato De Florio, invece, dichiara di essere favorevole alla approvazione degli emendamenti proposti dal Governo, anche se hanno carattere regolamentare, in quanto ritiene che, solo così, la legge potrà essere immediatamente operante e non si avrà bisogno di perdere due o tre anni di tempo per ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato al regolamento di esecuzione della legge stessa.

Il Ministro Reale, quindi, fa notare che nel corso della discussione sono stati portati argomenti a favore ed a contrario. Non si nasconde la validità degli uni e degli altri e dichiara che è favorevole alla nomina di un comitato ristretto.

Il Presidente, quindi, chiama a far parte del comitato ristretto il relatore Reggiani, cui affida la presidenza, i deputati: Mannironi, Tenaglia, Sforza, Zoboli, Berlinguer Mario, Ceravolo, Palazzolo, Milia e De Grazia. Precisa, inoltre, che il deputato Ceravolo sostituisce per l'esame della proposta di legge il deputato Bernardi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

La Commissione, su proposta del Presidente, delibera la inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare subito la proposta di legge n. 2700.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO: « Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari » (2700).

Il deputato Breganze in sostituzione del relatore Valiante, riferisce sulla proposta di legge facendone rilevare la opportunità in quanto tende a parificare il trattamento degli amanuensi degli uffici giudiziari a quello degli altri impiegati dello Stato. Però il problema comporta delle notevoli implicazioni, anche di principio, e, dopo averle sottolineate attraverso l'esame dei singoli articoli, chiede che il Presidente voglia rinviare il seguito dell'esame per un più approfondito studio della materia.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

CACCIATORE: « Modificazione della circoscrizione della pretura di Polla (Salerno) » (1210).

Il deputato Bosio, in sostituzione del relatore Valiante, riferisce favorevolmente sulla proposta di legge e chiede che la Commissione voglia dare mandato al Presidente per chiedere al Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa.

Dopo interventi del deputato Cacciatore e del Ministro Reale la Commissione, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi politici, dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO: « Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari » (2692).

Il deputato Breganze, in sostituzione del relatore Valiante, illustra la proposta di legge che ritiene, in sé, meritevole della massima attenzione.

Non si nasconde, però, alcune perplessità che sorgono soprattutto dall'esame dei singoli articoli in quanto le norme in essi contenute non appaiono perfettamente definite soprattutto nei loro effetti e nei loro collegamenti con altre disposizioni di legge attualmente vigenti.

Chiede, quindi, che il Presidente voglia rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame per un più approfondito studio della materia.

Dopo un intervento del Ministro Reale, che si dichiara favorevole al rinvio, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (*Parere alla I Commissione*) (2479).

Il deputato Biasutti, che sostituisce il Relatore Barbi, illustra il disegno di legge e rileva la opportunità di aggiornare la indicazione di copertura formulata all'articolo 6 del provvedimento, poiché questa fa riferimento all'anno finanziario 1965, ormai scaduto.

Dopo che il Sottosegretario Caron ha riferito il consenso di tutte le Amministrazioni interessate sul merito del progetto di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la indicazione di copertura formulata all'articolo 6 del disegno di legge venga aggiornata con il riferimento al capitolo n. 1131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1 lettera C, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (*Parere alla VI Commissione*) (2824).

Il Relatore Silvestri illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge; chiede taluni chiarimenti al rappresentante del Governo circa la indicazione di copertura dell'onere a carico dell'anno finanziario 1965 e sottolinea la necessità di integrare la copertura medesima anche per quanto riguarda il 1966.

Il Sottosegretario Caron chiarisce che il richiamo formulato dall'articolo 2 del provve-

dimento al fondo globale 1965 si riferisce alla posta intestata « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali » (Ministero del tesoro); precisa altresì che, per la copertura degli oneri a carico dell'anno finanziario in corso, risulta accantonata sul fondo globale 1966 una posta di 250 milioni e che pertanto in tal senso va modificato ed integrato l'articolo di copertura.

Dopo un breve intervento del Presidente Orlandi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l'articolo 2 del provvedimento risulti modificato con il riferimento anche al fondo globale 1966, per la copertura degli oneri a carico dell'anno finanziario in corso.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (3038).

Su proposta del deputato Biasutti, che sostituisce il relatore Curti Aurelio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un posto di professore universitario di ruolo riservato all'insegnamento di filologia dantesca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'università di Firenze » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (3045).

Su proposta del deputato Biasutti, che sostituisce il relatore Pedini, e dopo interventi del deputato Alpino (che ripropone all'attenzione della Commissione il problema della copertura degli oneri a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso) e del Sottosegretario Caron, il quale fornisce assicurazioni circa la possibilità di coprire gli oneri futuri con riduzione dei capitoli corrispondenti a quello richiamato dal disegno di legge per gli esercizi finanziari successivi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario di lire un miliardo a favore dell'Opera nazionale ciechi civili » (*Parere alla II Commissione*) (2950).

In sostituzione del relatore Barbi, il deputato Gennai Toniatti Erisia illustra il nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito ed inteso ad aumentare il contributo straordinario in favore dell'Opera nazionale ciechi civili da 1 a 3 miliardi, rilevando come, per la copertura della integrazione del contributo inedito, risulti iscritta sul fondo globale 1965 una corrispondente posta con nota di variazione, approvata dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Ferri Giancarlo ed Alpino, il Sottosegretario Caron ed il Presidente Orlandi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione interni in data 20 aprile 1966, a condizione che risulti preventivamente perfezionato l'iter legislativo del provvedimento di variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1965, cui il disegno di legge in esame rinvia per la copertura di una parte dell'onere implicato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » (2952) (*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del Relatore Biasutti e dopo interventi dei deputati Alpino e Anderlini, nonché del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Rimpatrio, a spese dello Stato, delle salme dei cittadini italiani, appartenenti alla gente di mare, deceduti all'estero per infortuni o sinistri marittimi » (453);

GONELLA GIUSEPPE: « Rimpatrio delle salme degli appartenenti alla gente di mare deceduti all'estero per sinistri o infortuni marittimi » (703);

(*Parere alla X Commissione*);

PICCOLI ed altri: « Disposizioni per il trasporto in patria, a spese dello Stato, dei lavoratori deceduti all'estero » (481) (*Parere alla III Commissione*).

In sostituzione del Relatore Lezzi, il deputato De Pascalis torna ad illustrare le proposte di legge nn. 453 e 703 e ricorda le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel

corso di un precedente esame dedicato alle due iniziative legislative, nonché l'impegno assunto dal Governo di reperire idonea copertura finanziaria alla maggiore spesa implicata. Illustra altresì la proposta di legge n. 481, nella quale sarebbero a suo avviso ricomprese le provvidenze previste dalle proposte di legge nn. 453 e 703, le quali ultime limitano il rimpatrio, a spese dello Stato, alle salme dei soli appartenenti alla gente di mare deceduti per sinistri marittimi, mentre il progetto di legge n. 481 riveste un carattere più generale, riguardando tutti i lavoratori italiani che muoiono all'estero per qualsiasi causa. Dopo avere riscontrato che sul fondo globale dell'anno finanziario 1966 risulta iscritta una posta di lire 25 milioni per " Disposizioni per il trasporto in patria, a spese dello Stato, dei lavoratori deceduti all'estero ", conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole su tutte e tre le iniziative legislative e di prospettare, altresì, l'opportunità di un esame contestuale e in una unica sede delle predette proposte di legge.

Dopo che il deputato Goehring ed il Sottosegretario Caron si sono dichiarati d'accordo con le considerazioni svolte dal Relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle proposte di legge nn. 453, 703 e 481, a condizione che la maggiore spesa implicata venga posta a riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. La Commissione delibera, altresì, di prospettare alla Presidenza della Camera l'opportunità di un esame contestuale ed in un'unica sede di merito delle tre iniziative legislative.

PROPOSTA DI LEGGE:

CUTTITA: « Modifiche alla legge 2 febbraio 1958, n. 75, concernente la regolamentazione della prostituzione » (*Parere alla II Commissione*) (411).

Su proposta del deputato De Pascalis, che sostituisce il relatore Barbi, e dopo un intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge implica oneri in misura indeterminata a carico del bilancio dello Stato, a fronte dei quali non è formulata alcuna indicazione di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE:

VEDOVATO e FODERARO: « Modifica del ruolo organico della carriera direttiva degli uf-

fici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (*Parere alla I Commissione*) (1865).

Dopo illustrazione del relatore Di Leo ed interventi dei deputati Anderlini e Raucci (contrari al provvedimento) e dopo che il Sottosegretario Caron ha riferito il contrario avviso del Governo sulla iniziativa legislativa, tanto per ragioni di merito quanto per le conseguenze finanziarie implicate, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge non reca idonea indicazione di copertura della maggiore spesa implicata, limitandosi l'articolo 2 del provvedimento ad un generico rinvio ai normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Integrazioni e modifiche della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (*Parere alla II Commissione*) (2130).

In assenza del relatore Barbi, la Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI: « Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi " Don Carlo Gnocchi " » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (2333-B).

Su proposta del relatore De Pascalis, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo della proposta di legge da parte del Senato e che riguardano l'aggiornamento della indicazione di copertura della maggiore spesa implicata.

PROPOSTA DI LEGGE:

RUSSO SPENA ed altri: « Integrazione dell'articolo 23 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sulle provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano » (*Parere alla VI Commissione*) (2335).

Il deputato Di Leo, che sostituisce il Relatore Ghio, illustra la proposta di legge e chiarisce come i proponenti non abbiano formu-

lato alcuna indicazione di copertura, poiché non sono stati in grado di valutare l'onere finanziario implicato dal provvedimento. Rivolge pertanto richiesta al rappresentante del Governo di voler interessare il Ministero della pubblica istruzione per una ricognizione del numero presumibile dei beneficiari delle provvidenze proposte dalla iniziativa legislativa; e a tal fine propone alla Commissione di rinviare brevemente la definizione del proprio parere.

Dopo un intervento del deputato Russo Spena e dopo che il Sottosegretario Caron ha riferito il contrario avviso del Governo sul merito della proposta di legge, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere e di invitare, al tempo stesso, il Governo a procedere ad un riscontro del numero dei beneficiari del provvedimento, al fine di calcolare l'onere presumibilmente implicato dalla iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

MATTARELLI ed altri: Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza » (*Parere alla II Commissione*) (2875).

In assenza del Relatore Barbi, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

GUARIENTO ed altri: « Ripristino dei beni distrutti o danneggiati da eventi bellici » (*Parere alla IX Commissione*) (3015).

Dopo un breve intervento del Relatore Fabbrì Francesco, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Caron, il quale fa presente che il Ministero del bilancio nel breve periodo intercorso dall'assegnazione del provvedimento alla competente Commissione di merito non è stato ancora in grado di acquisire il parere delle Amministrazioni interessate sulla iniziativa legislativa in esame.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (*Parere alla XIII Commissione*) (2894).

Il Relatore Isgrò illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, mentre per la copertura dell'onere

di 1 miliardo a carico dell'anno finanziario in corso l'articolo 2 del disegno di legge richiama una corrispondente riduzione del fondo globale 1966, per gli oneri relativi agli esercizi futuri (6 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1970) non è formulata alcuna indicazione di copertura.

Dopo che il Presidente Orlandi ha richiamato i termini della sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, il Sottosegretario Caron dichiara che, non avendo ancora il Governo affrontato i problemi posti con la richiamata sentenza della Corte per quanto riguarda gli oneri differiti, sarebbe preferibile un breve rinvio dell'esame del disegno di legge, non ritenendo soddisfacente in questo caso la soluzione in altre occasioni adottata dalla Commissione di limitare l'autorizzazione alla sola quota di spesa che presentasse adeguata copertura finanziaria.

Dopo un ulteriore intervento del Presidente Orlandi, la Commissione, accogliendo la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, delibera di rinviare brevemente la definizione del parere sul disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

PICCINELLI ed altri: « Provvidenze straordinarie a favore dei comuni di Pitigliano e Sorano (provincia di Grosseto), per la costruzione di alloggi economici e popolari » (*Parere alla IX Commissione*) (1747).

La Commissione delibera di rinviare la espressione del parere sul nuovo testo della proposta di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Caron e con la quale consente il proponente deputato Piccinelli.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi » (2599);

RICCIO: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti » (60);

CRUCIANI ed altri: « Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio » (78);

ORIGLIA ed altri: « Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (125);

MAZZONI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali » (178);

BUTTÈ ed altri: « Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita, gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari » (217);

SCALIA ed altri: « Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (534).

CRUCIANI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 » (757);

SANTI: « Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio » (787);

(*Parere alla XIII Commissione*).

Il Relatore Buttè illustra ampiamente il disegno di legge e le concorrenti proposte di legge per l'assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti ai commercianti; rileva che la iniziativa legislativa governativa implica un onere a carico dello Stato di 4 miliardi annui dal 1966 al 1970 e riscontra che la copertura per la spesa a carico dell'anno finanziario in corso risulta regolarmente iscritta sul fondo globale 1966. Si sofferma, quindi, più particolarmente sulla proposta di legge n. 217, che riguarda l'assicurazione obbligatoria in favore dei titolari di rivendita e dei gestori di magazzino vendita generi di monopolio. Conclude proponendo di esprimere favorevole sul disegno di legge, nonché sulle proposte di legge, entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura formulate dal provvedimento governativo; per la proposta di legge n. 217, invece, suggerisce di invitare la Commissione di merito a procedere ad un esame preliminare del provvedimento e a definire un nuovo testo legislativo da sottoporre successivamente all'esame della Commissione Bilancio.

Intervengono nella discussione i deputati Biasutti, Ferri Giancarlo, Raucci, Di Leo e Guerrini Rodolfo, i quali tutti esprimono consenso con le considerazioni svolte dal Relatore

e con le conclusioni da quest'ultimo prospettate.

Dopo un intervento del Presidente Orlandi e del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2599 e parere favorevole sulle proposte di legge nn. 60, 78, 125, 178, 534, 757 e 787, rinviando per limiti di spesa e indicazioni di copertura a quanto previsto dalla iniziativa legislativa governativa.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 217, la Commissione invita la competente Commissione di merito ad esaminarla congiuntamente alle altre iniziative legislative sulla pensione ai commercianti, al fine di individuare quali categorie di titolari di rivendita e gestori di magazzino vendita generi di monopolio possano rientrare nel provvedimento concernente l'assicurazione obbligatoria agli esercenti attività commerciali; e di elaborare quindi un nuovo testo legislativo per la pensione agli assuntori delle rivendite di generi di monopolio che risulteranno esclusi dalle provvidenze in esame, testo che, corredato da idonee indicazioni circa la misura della maggiore spesa implicata a carico del bilancio dello Stato e la relativa necessaria copertura, potrà essere successivamente sottoposto all'esame della Commissione Bilancio per l'espressione del parere sulle conseguenze finanziarie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia; per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile 1962, n. 1263 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3078).

Il Relatore, Silvestri, illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato, che integra la disciplina statuita con legge 5 luglio

1964, n. 607 in ordine alla procedura e ai criteri da seguirsi dalla Commissione ministeriale incaricata di determinare le partite creditorie e stabilire l'appartenenza a categorie indennizzabili (enti e cittadini italiani nei confronti di enti e cittadini tedeschi) per la corresponsione delle somme versate all'Italia dalla Repubblica federale tedesca (40 milioni di D.M.). Il disegno detta norme in ordine alla supplenza, al *quorum*, e agli emolumenti relativi alla commissione, stabilisce i criteri per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto e riammette in termine le domande di indennizzo pervenute fino a 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il deputato Minio dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul provvedimento non per le caratteristiche del disegno, strettamente tecniche, ma per motivi che vanno ricercati nell'accordo originario con la Germania Federale e per la fissazione del marco al valore di lire 10.

Il deputato Angelino rammenta che per gli indennizzi sono già pervenute 7.000 domande e che occorre accelerare i lavori della Commissione.

Il deputato Scricciolo esprime il parere favorevole del suo gruppo pur denunciando perplessità in ordine alla riapertura di termini che rischia di rendere il lavoro della Commissione più lento e farraginoso e che ridurrà la quota parte spettante a ciascun avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, sottolinea la natura strettamente tecnica del provvedimento; rammenta che il valore convenzionale del marco è da imputarsi al periodo di riferimento 1939-45; sollecita infine un voto favorevole sul provvedimento che ha tutte le caratteristiche dell'ordinaria amministrazione.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento n. 3078, che risulta approvato senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza » (2951).

Il Relatore Turnaturi comunica che sugli emendamenti da lui presentati nella seduta del 23 marzo 1966 è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio. Segnala l'opportunità di escludere, al terzo comma dell'articolo 3 nel testo emendante, il riferimento ai marescialli maggiori, e l'opportu-

nità di portare da 30 a 60 giorni il termine previsto all'ultimo comma dello stesso emendamento.

Il deputato Minio esprime perplessità sull'onere derivante, a suo avviso, dal lasciare vacanti in organico le 130 unità che vengono trasferite alle mansioni speciali d'ufficio.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, rammenta che aumentare l'organico avrebbe comportato un onere di circa 100 milioni. Il provvedimento corrisponde adeguatamente ad esigenze amministrative senza incidere sull'organico. Quando il bilancio consentirà il reperimento della copertura l'apposito provvedimento inteso a colmare i posti vacanti verrà presentato al Parlamento. Si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore e sollecita l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi gli articoli 1 e 2 nel testo del disegno di legge e gli articoli 3, 4 e 5 nel seguente testo suggerito dal Relatore Turnaturi.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio collocati in congedo anteriormente al raggiungimento del limite di età a partire dalla data suddetta, possono, a domanda, essere riammessi nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, a decorrere dalla data del collocamento a riposo.

Le relative istanze dovranno essere presentate dal personale indicato nei due commi precedenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Al riassorbimento delle eccedenze che si venissero a determinare nei gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e di ma-

resciallo ordinario in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, sono devolute le vacanze che si formeranno per i collocamenti a riposo a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

All'onere di lire 22.500.000 derivante per l'esercizio 1965 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge n. 2951, che risulta approvato con le modifiche sopra riferite.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1393).

Il Relatore, Napolitano Francesco, si richiama alla relazione già svolta in sede referente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, ricorda alla Commissione che un disegno sulla materia contemplata dalla proposta Scricciolo è all'ordine del giorno per l'esame da parte del Consiglio dei ministri. Sottopone alla Commissione la opportunità di valutare se convenga attendere il disegno governativo ovvero procedere con la proposta in esame.

Il deputato Minio si dichiara favorevole alla proposta Scricciolo e sottolinea la necessità di adeguare il corpo delle miniere agli immensi compiti di ispezione per 2123 miniere e 11.303 cave. Richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di stabilire norme che attribuiscono poteri di intervento agli enti locali.

Il deputato Scricciolo lamenta il ritardo di un provvedimento che, iniziato al Senato nella decorsa legislatura, non terminò il proprio iter.

Il Relatore Napolitano Francesco, sottolineando l'irrisorietà dell'attuale compenso speciale fissato nella misura massima di 50 lire per missione, auspica che la proposta venga approvata, per motivi di giustizia, con le modificazioni relative alla copertura suggerite

dalla Commissione Bilancio nella espressione del parere favorevole.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, dichiara che si renderà interprete delle preoccupazioni espresse dal deputato Minio presso il Ministero dell'industria.

La Commissione approva quindi gli articoli 1 e 2 della proposta nel testo originario e l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

« All'onere di 58,6 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione vota, quindi, a scrutinio segreto la proposta n. 1393 che è approvata con le modificazioni sopra riferite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia, per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1 lettera C, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (2824).

Il Relatore Zugno illustra il disegno 2824 che eleva da 1.000 a 8.500 milioni l'assunzione da parte dello Stato degli oneri di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province a compenso degli sgravi tributari a seguito di eccezionali calamità e danni alle zone agrarie. L'onere sul bilancio 1965 ascende a 250 milioni.

La Commissione delibera quindi, su proposta del Relatore e all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del disegno n. 2824 in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 21 e degli

articoli 48 e 49 e modificazione del secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (2685).

Il deputato Scricciolo, in sostituzione del Relatore Fortuna, prospetta alla Commissione l'opportunità di richiedere per la proposta n. 2685 l'assegnazione in sede legislativa onde renderne possibile la discussione congiunta con le proposte nn. 664, 1718 e 1787 che, come la proposta n. 2685, intendono modificare talune norme della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta n. 2685.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Guadalupi e Cossiga.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEIO: « Norme integrative della legge istitutiva del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica » (1623).

Il Relatore Leone Raffaele propone, e la Commissione delibera in conseguenza, di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta onde risolvere il problema della copertura che, secondo il parere della V Commissione bilancio, non risulta indicato, né individuato nella misura.

In sede di formulazione del programma dei lavori, il deputato Folchi chiede che venga prospettata al Governo la opportunità che sia effettuato, in seduta delle Commissioni riunite affari esteri e difesa, un esame dei problemi politico-strategici originati dalla evoluzione della situazione internazionale.

Il deputato D'Ippolito dichiara che il gruppo comunista aderisce alla proposta del deputato Folchi e ritiene sia opportuno che la Commissione difesa prenda parte al dibattito già iniziato dalla Commissione affari esteri sui problemi emergenti dalla nuova congiuntura internazionale.

Il deputato Pintus dà la propria adesione alla proposta del deputato Folchi, ritenendo che un approfondimento di tutti gli aspetti politico-militari della situazione nell'area europea ed in quelle extra europee sia della massima importanza per la documentazione dei componenti della Commissione difesa.

Il deputato Pacciardi ricorda che sul ritiro della Francia dalla forza integrata della N.A.T.O. esiste una ben nota presa di posizione del Governo italiano e si chiede le ragioni per le quali un deputato della maggioranza intenderebbe riportare in discussione la questione.

Il deputato Folchi precisa che la sua proposta di invitare il Governo a riferire è mossa dalla necessità per i componenti della Commissione di approfondire una serie di dati e di informazioni in una sede più raccolta che non sia quella del pubblico dibattito in Assemblea, mentre per il Governo ritiene sia sommamente utile stabilire contatti con i componenti della Commissione stessa su temi che non siano limitati soltanto all'attività legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga comunica che informerà il Ministro della difesa della proposta del deputato Folchi e delle dichiarazioni degli altri deputati intervenuti.

Il Presidente Caiati osserva che non vi sono precedenti di sedute delle Commissioni riunite affari esteri e difesa e che perciò deve prospettare la proposta del deputato Folchi, prima che al Governo, al Presidente della Camera dei Deputati. Si riserva, pertanto, di dare comunicazione alla Commissione al riguardo nella prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupe e Cossiga.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Il Relatore Buffone dà lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio, che è contrario, perché gli stanziamenti del fondo globale degli esercizi finanziari richiamati dall'articolo 7 del provvedimento non presentano alcuna disponibilità per il finanziamento degli oneri implicati a carico degli esercizi medesimi. Propone, pertanto, di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge onde investire il Governo del problema della copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che il provvedimento stesso fu approvato dal Senato della Repubblica e che in quella sede sia la Commissione finanze e tesoro, sia il Governo espressero parere favorevole.

La Commissione delibera di rinviare la discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814).

Il Relatore De Meo presenta il nuovo testo concordato con il Governo, che migliora tecnicamente la formulazione originaria senza apportare modificazioni sostanziali.

Il deputato Pacciardi dichiara la più netta opposizione al nuovo progetto che non stabilisce un periodo minimo di servizio militare ed istituzionalizza, pertanto, una forma di evasione da quello che la Costituzione definisce il sacro dovere del cittadino.

Il deputato Messe conferma il proprio voto contrario, dettato non soltanto da motivi di carattere etico, ma da precise esigenze militari dell'inquadramento.

Il deputato D'Ippolito dichiara che il gruppo comunista è favorevole alla proposta di legge e ritiene che siano eccessive le preoccupazioni espresse dai deputati Pacciardi e Messe nei confronti del numero degli esentati, perché lo stesso meccanismo degli accordi bilaterali restringerà il contingente a proporzioni limitate.

Il Relatore De Meo replica precisando che il provvedimento offre precise garanzie nei confronti di ogni eventuale fraudolenta evasione e non coinvolge aspetti quantitativi importanti.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, riconfermando l'adesione del Governo, osserva che esistono i precedenti delle

esenzioni accordate ai cittadini italiani che si recano a lavorare all'estero e sottolinea l'alto valore dell'assistenza tecnica ai paesi sottosviluppati in zone quasi sempre difficili ed assai disagiate.

Il Presidente Caiati dà lettura del nuovo testo. All'articolo 1, nel quale è stabilito che « il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva i cittadini che, in possesso, alla data di chiamata alle armi, di una laurea, di un diploma o di una qualifica professionale, chiedano di prestare la loro opera nei paesi in via di sviluppo fuori dell'Europa », il deputato Corona Giacomo osserva che potrebbe introdursi, anziché la dispensa dal servizio, la possibilità del rinvio fino al 31° anno di età. Il Relatore De Meo giudica eccessiva la preoccupazione del deputato Corona Giacomo e ritiene che il numero estremamente ristretto, il periodo di permanenza di 24 mesi (fissato secondo la ferma più lunga, che è quella della Marina, appunto della medesima durata) costituiscano tutte garanzie contro eventuali tentativi di frode.

Il deputato Corona Giacomo dichiara di astenersi e l'articolo 1 è approvato nel nuovo testo proposto dal Relatore d'intesa con il Governo. Vengono, anche, approvati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del nuovo testo senza modificazioni.

La proposta di legge n. 1814 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

GUADALUPI ed altri: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (216).

Il Relatore Lucchesi dichiara di avere esaminato il problema della estensione delle norme contenute nel provvedimento anche ai palombari e sommozzatori del Corpo dei Vigili del fuoco, secondo quanto aveva stabilito la Commissione difesa con precedente deliberazione. Ritiene, tuttavia, che sia opportuno procedere all'approvazione della proposta di legge nell'attuale formulazione per quanto riguarda i destinatari di essa, invitando il Governo, con un ordine del giorno che si riserva di proporre, ad estendere sollecitamente i nuovi trattamenti anche ai palombari e sommozzatori appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco.

Il deputato Fasoli dichiara di concordare con la proposta del Relatore.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara di concordare con la proposta del Relatore e conferma il parere favorevole del Governo sulla proposta di legge della quale l'articolo 4 dovrà essere emendato nel senso suggerito dalla V Commissione Bilancio.

Il Relatore Lucchesi, al quale si associano i deputati Fornale, Fasoli, Corona Giacomo, Folchi, D'Ippolito, Gorreri, Biancani e Lenoci, propone il seguente ordine del giorno: « All'atto di approvare la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri, n. 216, la VII Commissione difesa della Camera fa voti perché il Governo provveda sollecitamente all'estensione del trattamento in essa previsto anche ai palombari e sommozzatori dei vigili del fuoco ». L'ordine del giorno, posto in votazione, è approvato.

Successivamente gli articoli della proposta di legge vengono approvati con alcune modificazioni di carattere tecnico ed all'articolo 4 con l'emendamento consigliato dalla V Commissione Bilancio.

La proposta di legge n. 216 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva » (2714).

Il Relatore Fornale, riferisce sul disegno di legge che opportunamente incoraggia i giovani italiani residenti all'estero, i quali desiderino prestare il servizio militare di leva in Patria, nel loro nobile proposito, con la concessione del viaggio gratuito di andata e ritorno.

La Commissione approva gli articoli del provvedimento senza modificazioni. Il disegno di legge n. 2174 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

VALITUTTI: « Modifica alla legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione delle diplomate degli Istituti tecnici femminili e del-

la scuola di magistero professionale per la donna alle facoltà universitarie » (2285);

BARTOLE e FRANCESCHINI: « Modifica dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, relativa all'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie » (2915).

Dopo la relazione del deputato Fusaro, il quale si esprime in senso favorevole ai provvedimenti che ampliano l'accesso all'Università ad altre e meritorie categorie di diplomati negli istituti tecnici, ha inizio un'ampia discussione. Nel corso di essa intervengono i deputati: Finocchiaro, il quale rammenta come l'accesso all'Università debba comunque rimanere garantito o da una adeguata preparazione di base o da un esame di verifica; Seroni, che ribadisce il punto di vista del suo gruppo, favorevole ad una generale liberalizzazione dell'accesso all'Università; Valitutti, che espone e difende i criteri di prudente innovazione ai quali è ispirato il suo progetto; Franceschini, che illustra il progetto da lui presentato. La Commissione delibera quindi, su proposta del Sottosegretario Elkan, il quale fa notare che una accettazione dell'istanza contenuta nella proposta di legge Bartole e Franceschini n. 2915 imporrebbe la preventiva espressione del parere da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione — e con l'assenso del deputato Franceschini proponente — di disimpegnare dall'abbinamento la proposta di legge suddetta.

L'articolo unico della proposta di legge Valitutti n. 2285 è successivamente approvato con un emendamento governativo che esclude le diplomate delle scuole di magistero professionale per la donna, ed un emendamento Dall'Armellina, dedotto dalla sua proposta di legge n. 3092, di recente presentata, che equipara il diploma rilasciato dall'istituto tecnico per il turismo a quello di ragioniere e perito commerciale.

Non è invece accolto dalla Commissione un emendamento Levi Arian Giorgina e Seroni tendente a sopprimere, per quanto concerne l'accesso a determinate facoltà universitarie delle diplomate degli istituti tecnici femminili, la condizione che limita l'accesso al corso per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari e ai corsi per le lauree in scienze biologiche, scienze naturali e chimica.

In conseguenza del mancato accoglimento dell'emendamento suddetto, il deputato Seroni preannuncia l'astensione del suo gruppo

dalla votazione sulla proposta di legge Valitutti n. 2285 che è — successivamente — votata a scrutinio segreto ed approvata, con il nuovo titolo: « Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685: Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un posto di professore universitario di ruolo riservato all'insegnamento di filologia dantesca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3045).

Il Relatore Caiazza illustra le finalità del provvedimento che si inserisce opportunamente nelle celebrazioni del centenario dantesco. Intervengono quindi nella discussione i deputati: Valitutti che, pur dichiarandosi favorevole, esprime le proprie preoccupazioni sul pericolo che si dia vita ad un pericoloso precedente; Seroni, che sostiene le ragioni del provvedimento, collegandolo anche alla tradizione fiorentina di studi danteschi; Codignola, che critica il provvedimento, pur preannunciando il suo voto favorevole, facendo presente che una concreta accezione del concetto di autonomia universitaria avrebbe sconsigliato il ricorso all'istituzione della cattedra per legge; e il Presidente Ermini, il quale, pur concordando in via di principio con il deputato Codignola, sottolinea l'eccezionalità della coincidenza con la celebrazione del centenario dantesco, che suggerisce legittimamente l'intervento legislativo formale.

Dopo le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione approva senza modificazione i due articoli del disegno di legge n. 3045 che è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO: « Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali » (1039).

Dopo l'intervento del deputato Romanato che, sostituendosi al relatore Bertè assente, illustra le finalità del provvedimento da lui presentato, intervengono nella discussione i deputati: Finocchiaro, che preannuncia un emendamento ulteriormente modificativo del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Loperfido che propone il problema del personale amministrativo; e il Sottosegretario Elkan che espone il punto di vista favorevole del Governo.

La Commissione approva successivamente l'articolo 1 del provvedimento con l'emendamento integrativo Finocchiaro summenzionato, gli articoli 2 e 3 senza modificazioni.

La proposta di legge Romanato n. 1039 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

ROMANATO e PITZALIS: « Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei » (1129);

LEONE RAFFAELE: « Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni » (1777);

NANNINI: « Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (2279).

Il Sottosegretario Elkan, sciogliendo la riserva formulata nella seduta precedente, anticipa il punto di vista del Governo, che considera il problema di più agevole soluzione per il settore della scuola dell'obbligo, e di soluzione più complicata per la scuola secondaria superiore, in considerazione della insufficiente disponibilità di presidenze.

Ritiene che una adeguata soluzione della questione possa essere rinvenuta solo attraverso un accurato studio di tutti gli elementi del problema, condotto con la partecipe collaborazione dei deputati interessati.

Il Presidente Ermini prospetta quindi alla Commissione l'opportunità della costituzione di un Comitato ristretto, alla quale proposta si dichiara contrario il deputato Picciotto, definendola dilatoria, e favorevole il deputato Valitutti.

La proposta di costituzione del Comitato ristretto è posta ai voti ed approvata. A far parte del Comitato sono chiamati i deputati: Dall'Armellina, Leone Raffaele, Racchetti, Romanato, Illuminati, Picciotto, Codignola, Giugni Lattari Jole e Valitutti.

Il seguito dell'esame delle proposte di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MONETI ed altri: « Norme il passaggio nei ruoli degli istituti tecnici femminile e degli istituti professionali degli insegnanti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2562).

Dopo la relazione favorevole del deputato Leone Raffaele, che prospetta l'opportunità di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, e gli interventi dei deputati: Valitutti, il quale trova incongrua la sopravvivenza in questa sede del magistero professionale per la donna; Buzzi, che esprime le sue preoccupazioni per il connesso problema del personale degli istituti professionali; Finocchiaro, che condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Buzzi; Levi Arian Giorgina, che critica sia la scarsa organicità del provvedimento, sia l'angusta persistente concezione di una scuola esclusivamente femminile, e pone al Governo il problema del riconoscimento del ruolo A anche per gli insegnanti delle classi di collegamento; Codignola, che sottolinea le difficoltà di rapida approvazione di una iniziativa siffatta, e il Sottosegretario Elkan, che espone le perplessità del Governo, e la opportunità di non approvare la proposta di legge senza ulteriormente modificarla, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 9. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERUTI CARLO: « Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (450);

BASILE GUIDO: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 » (839);

LETTIERI ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 960, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici » (1660);

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri; ADAMOLI ed altri e PACE: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2540);

SGARLATA: « Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra » (2716).

Il Presidente Alessandrini dà notizia del parere espresso dalla V Commissione sulle proposte di legge in discussione, rilevando che il parere stesso costituisce una preclusione ad ad emendamenti che comportino un onere a carico del bilancio dello Stato superiore all'attuale stanziamento di lire 30 miliardi annui.

Il Relatore Guariento illustra ampiamente il contenuto delle proposte di legge, sottolineando l'opportunità che la Commissione assuma come testo base della discussione la proposta di legge n. 2540, integrandolo eventualmente con quanto previsto nelle altre proposte di legge ed apportandovi alcuni emendamenti che valgano a chiarire meglio il significato di alcuni articoli. Rileva quindi l'urgenza del provvedimento, anche in relazione alle domande giacenti per la ricostruzione di abitazioni distrutte o danneggiate da eventi bellici ed alla necessità di dare il massimo impulso all'opera di ricostruzione, pur nell'ambito degli esigui mezzi finanziari disponibili, e propone la costituzione di un Comitato ristretto che predisponga un testo emendato e coordinato da sottoporre alla Commissione.

Intervengono i deputati: Basile, che si dichiara favorevole alla nomina del Comitato ristretto purché ciò non costituisca un elemento ritardatore nell'approvazione del provvedimento; Amendola Pietro, che sottolinea la sostanziale concordanza di tutte le parti politiche per quanto concerne il provvedimento in discussione e si dichiara favorevole alla nomina di un Comitato ristretto; Guarra, che auspica la soppressione dell'articolo 24 della proposta di legge n. 2540, a causa delle situazioni inique alle quali la sua applicazione potrebbe dar luogo; Abelli, che, dichiarandosi favorevole alla impostazione data al problema dal Relatore, rileva il carattere non innovativo dell'articolo 13 della proposta di legge n. 2540, sottolinea l'esigenza di tener distinta la questione della ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti da eventi bellici da quella più generale del risarcimento

dei danni di guerra, prospetta la opportunità di esaminare anche gli articoli 19 e 20 della proposta di legge n. 2540 che si riferiscono all'azione da esplicarsi nel settore da parte dell'I.N.F.I.R. e si dichiara favorevole alla nomina di un Comitato ristretto; Baroni, che si dichiara favorevole alla nomina di un Comitato ristretto e chiede che venga distribuita copia della relazione svolta e del parere espresso dalla V Commissione; Taverna, che concorda sulla necessità di nominare un Comitato ristretto per l'esame degli articoli e di accelerare l'approvazione del provvedimento; e Cervone, che aderisce alla proposta di costituire un Comitato ristretto e fa rilevare che il provvedimento non importa nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, ma tende solo ad uno snellimento delle procedure al fine di accelerare il completamento dell'opera di ricostruzione.

Il Sottosegretario Giglia, a nome del Governo, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento riservandosi di esprimere il proprio parere sui singoli articoli in occasione della predisposizione del testo emendato da parte del Comitato ristretto, pur rilevando che il testo della proposta di legge n. 2540 potrebbe essere mantenuto sostanzialmente inalterato e che sarebbe opportuno che la Commissione discutesse preventivamente la proposta di legge n. 2730, che riguarda materia connessa a quella che forma oggetto degli articoli 19 e 20 della proposta di legge n. 2540.

Il Presidente Alessandrini fa rilevare che la proposta di legge n. 2730 è stata assegnata alle Commissioni riunite IX e VI ed assicura il suo interessamento in proposito presso il Presidente della VI Commissione.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in discussione.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto sarà costituito, oltre che da lui stesso e dal Relatore, dai deputati: Abate, Amendola Pietro, Baroni, Brandi, Curti Ivano, Guarra e Taverna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il deputato Beccastrini dichiara che, anche se vanno riconosciute talune modificazioni positive nell'ultimo testo predisposto, la proposta esige, a parere della sua parte, ulteriori e più sostanziali modificazioni. Le imprese contadine devono poter assolvere ad un ruolo primario che non può essere svolto, a suo parere, potenziando le grandi aziende e la loro forza contrattuale ai danni della massa delle piccole aziende. L'esempio più evidente di tale prevalenza e della connessa subordinazione dei produttori contadini lo si ha nel voto plurimo ancora una volta richiesto in seno alle associazioni per l'adozione delle più importanti decisioni.

Si sofferma quindi in particolare sulla cooperazione, i cui organismi finiscono con l'essere destinati a svolgere una semplice attività di base, poiché la loro forza viene ad essere svuotata in seno alle associazioni di secondo grado.

Dopo aver contestato il tipo di composizione della Commissione tecnica consultiva, conclude auspicando una ulteriore edizione di questo provvedimento che realizzi effettivamente l'autogoverno dei produttori agricoli nelle campagne.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

MENGOZZI e BERSANI: « Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (2885);

PREARO ed altri: « Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (*Parere della V Commissione*) (3067).

Il Relatore Gerbino illustra il significato delle due proposte di legge, che si differenziano solo per il diverso stanziamento che richiedono per l'ulteriore finanziamento dell'articolo 19 del Piano verde, nelle more della approvazione del nuovo Piano di sviluppo

quinquennale per l'agricoltura. Afferma che nei tre primi anni di applicazione del Piano verde il credito agevolato, che è stato erogato sulla base del suddetto articolo 19, ha consentito un movimento di 455 miliardi di investimenti per circa 800 mila operazioni, le quali hanno interessato coltivatori diretti cooperative e piccole aziende per circa l'80 per cento.

Dichiara quindi che è necessario provvedere ad un rifinanziamento eccezionale del suddetto articolo almeno per la somma di tre miliardi e dichiara di convenire con le osservazioni del deputato Mengozzi in rapporto alla copertura da realizzarsi con lo storno di alcuni fondi dai finanziamenti previsti dalla legge n. 404 del 1964.

Il deputato Mengozzi, unitamente al deputato Prearo, presenta formalmente il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico della sua proposta:

« È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'esercizio 1966 per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti agrari di conduzione di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, alle condizioni ivi previste.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione delle somme relative alle autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio 1966 dagli articoli 1 e 9 della legge 23 maggio 1961, n. 404, in ragione rispettivamente di 2 miliardi e di 1 miliardo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio ».

Afferma che tale storno di fondi da lui proposto non dovrebbe restringere le operazioni di finanziamento per i due settori zootecnico e bieticolo; e che comunque si tratta di una copertura eccezionale, che tende a risolvere, almeno parzialmente, le più impellenti esigenze che interessano i produttori agricoli in rapporto alle ormai imminenti scadenze dei relativi crediti.

Il Presidente fa presente che l'emendamento proposto dal deputato Mengozzi può essere considerato il testo unificato delle due proposte di legge, sul quale deve essere chiesto il parere della Commissione bilancio.

Il deputato Beccastrini dichiara che l'emendamento presenta una impostazione nuova che in rapporto alla copertura fa formulare alla sua parte molte serie riserve.

Il deputato Prearo, sulla base di dati ancor più recenti, ribadisce la grande efficacia che ha avuto l'articolo 19 nell'agevolare e promuovere investimenti che al 31 dicembre 1965 ammontavano a 672 miliardi. Del pari l'ur-

genza di provvedere ad un rifinanziamento di tale articolo si impone se non si vuol costringere i produttori agricoli a dover ricorrere a prestiti con tassi gravosissimi. A suo parere 3 miliardi non sono sufficienti a colmare la lacuna lasciata dalla non approvazione tempestiva del nuovo Piano verde, poiché non riusciranno che a mobilitare 100 miliardi di investimento. Nondimeno è necessario provvedere immediatamente almeno a tale rifinanziamento.

Il deputato Loreti auspica una sollecita approvazione del Piano verde n. 2 e dichiara altresì che, se vi sono disponibilità sulla legge n. 404, la sua parte non ha alcuna obiezione su tale tipo di copertura.

Il deputato Angelini chiede un breve rinvio per consentire un approfondimento del problema, affermando che gli appare deplorevole che per settori di così fondamentale importanza, come quello zootecnico e bieticolo, non si sia provveduto ad erogare gli stanziamenti effettivamente impegnati.

Il deputato Bo, dopo essersi chiesto se la somma di 3 miliardi riuscirà a coprire le richieste già esistenti sull'articolo 19, auspica una verifica seria, proprio in rapporto alle disponibilità che si assume esistano sulla legge n. 404, sulla concreta attuazione di tale legge, della quale chiede che il Governo dia al più presto un rendiconto.

Il deputato Imperiale sottolinea come l'allarme che pervade il mondo agricolo non riguarda solo i crediti di esercizio, che vengono a cessare, ma il complesso dei finanziamenti che non verranno più erogati, finché il nuovo Piano verde non sarà approvato; e purtroppo a suo parere tale approvazione non potrà avvenire prima della fine di quest'anno.

Dà quindi ragione di un suo ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a diramare disposizioni agli Ispettorati affinché questi determinino l'entità dei prestiti di conduzione che gli istituti finanziatori saranno tenuti a concedere.

Il deputato Antonini infine chiede formalmente al Governo l'elenco delle domande accolte e finanziate sulla base degli articoli 1 e 9 della legge n. 404, nonché il suo orientamento per quanto si riferisce al rifinanziamento degli altri articoli del Piano verde nelle more dell'approvazione della sua seconda edizione.

Il Sottosegretario Antoniozzi dichiara di concordare sull'esigenza segnalata dalle proposte Mengozzi e Prearo in rapporto al rifinanziamento dell'articolo 19 del Piano verde, poiché gli stanziamenti finora concessi non sono stati sufficienti in rapporto al gran nu-

mero di domande che sono state presentate. Saggiunge che i testi originari delle due proposte non presentavano copertura finanziaria idonea, mentre invece l'attuale nuovo testo espresso con l'emendamento Mengozzi-Prearo tende ad indicarne una, sulla quale egli intende esprimere una riserva, affinché si possa approfondire in sede ministeriale gli aspetti relativi allo storno proposto.

Conclude affermando che provvedimenti parziali come il presente potrebbero non rendersi necessari, se il Piano verde n. 2 potesse essere approvato, come egli vivamente auspica, nel più breve tempo possibile.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico proposto dal deputato Mengozzi, che la Commissione, con le riserve dei deputati Beccastrini e Bo, approva in linea di massima, al fine di trasmetterne il testo alla Commissione bilancio per il parere.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(VIII Istruzione e XIV Igiene e sanità)

Giovedì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

DE MARIA e ERMINI: Istituzione di un Istituto di educazione sanitaria (899) — (*Parere della V Commissione*) — Relatori: Romanato, per la VIII Commissione; Barberi, per la XIV Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ZUCALLI ed altri: Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale

di assistenza all'infanzia delle regioni di confine » (O.N.A.I.R.C.) (*Urgenza*) (1882);

ARMANI ed altri: Elevazione del contributo annuo a favore dell'« Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine » (O.N.A.I.R.C.) (*Urgenza*) (1900).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatori Moro ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico ed alberghiero (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2694) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della V Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e delle altre istituzioni educative e scolastiche italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2795) — Relatore: Storchi — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Adesione alle quattro Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile, rispettivamente una a Parigi il 27 settembre 1956, una a Lussemburgo il 26 settembre 1957 e due ad Istanbul il 4 settembre 1958, e ratifica delle due Convenzioni adottate dalla Commissione predetta rispettivamente a Roma il 14 settembre 1961 ed a Bruxelles il 12 settembre 1962, e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (2409) — Relatore: Di Primio — (*Parere della IV Commissione*);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 (2417) — Relatore: Folchi — (*Parere della VII Commissione*);

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato

a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste « C » e « D » (2609) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960 (*Approvato dal Senato*) (2636) — Relatore: Martino Edoardo — (*Parere della VI Commissione*);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 (*Approvato dal Senato*) (2640) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957 (*Approvato dal Senato*) (2846) — Relatore: Martino Edoardo — (*Parere della IV e della VII Commissione*);

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955 (2911) — Relatore: Storchi — (*Parere della IV Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 28 aprile,
al termine delle Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689);

— Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione permanente*).

(*La Commissione proseguirà eventualmente i suoi lavori nel pomeriggio*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatore CARELLI: Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 (*Approvata dalla VIII Commissione del Senato*) (2746) — Relatore: Prearo;

Senatore CARELLI: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini (*Approvata dalla VIII Commissione del Senato*) (2957) — Relatore: Prearo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Scaglionamento dei termini per l'adeguamento tecnico dell'attrezzatura dei panifici (2954);

DE MARZI FERNANDO ed altri: Nuovi termini per la trasformazione dei panifici, prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e concessione di crediti per la trasformazione dei forni e le attrezzature tecniche (483);

Senatore LEVI: Proroga dei termini di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive leggi di proroga, concernenti l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2896);

— Relatore: Bova.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Biaggi Nullo, per l'industria; Baldani Guerra, per il commercio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599) — (*Parere della IV della V e della XII Commissione*);

Riccio: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli agenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

BUTTE ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

— Relatore: De Marzi Fernando.

Esame del disegno di legge:

Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (2894) — Relatore: Pucci Ernesto — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CATALDO ed altri: Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (3044) — Relatore: Cengarle.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2731) — (*Parere della II, della IV, della X e della XII Commissione*);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico (971) — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

GIOMO ed altri: Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento (1514) — (*Parere della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

NALDINI ed altri: Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670) — (*Parere della IV, della X e della XII Commissione*);

— Relatore: Usvardi.

Discussione della proposta di legge:

DE LORENZO ed altri: Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 (2482) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Tantalo.

Seguito della discussione della proposta di legge:

DE LORENZO ed altri: Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (2676) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue (2946);

ALESSANDRINI e DE PASCALIS: Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue (1060); — (*Parere della IV e della V Commissione*) — Relatore: Lattanzio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.